

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 3 ottobre 2024, n. 518

[ID VIP 10052] - Parco agrivoltaico con potenza di picco pari a 47,33 MW e relative opere di connessione da realizzarsi nel Comune di Ascoli Satriano (FG), in località Masseria Sansone.

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: Sansone Solar Park Srl.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante “codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati personali ((, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE))”;
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante “Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”;
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante “Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”, con la quale è stato conferito all’Ing. Giuseppe Angelini l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;

- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente

a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;

- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attivita' istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 137999 del 31.08.2023, acquisita in pari data al prot. n. 13956 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilita' istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 14277 del 05.09.2023 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 20266 del 27.11.2023, con la quale la Sezione Risorse Idriche ha formulato istanza di integrazione documentale nei termini ivi espressi;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 10052, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;
- debba altresì essere rimesso alla competente Autorità ministeriale l'apprezzamento dell'istanza di integrazione documentale di cui al paragrafo precedente;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco agrivoltaico con potenza di picco pari a 47,33 MW e relative opere di connessione da realizzarsi nel Comune di Ascoli Satriano (FG), in località Masseria Sansone, in oggetto epigrafato, proposto dalla società "Sansone Solar Park" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)

Relazione istruttoria ID_VIP 10052.pdf -
732e4d3601cb9abe9f31d1b16ff8772acc4c9e754b8a58f165333c65a09f0ac8

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 10052

Tipologia di progetto: Agrovoltaiico
Potenza: 47,33 MW
Ubicazione: Località Masseria Sansone - Comune di Ascoli Satriano (FG)
Proponente: Sansone Solar Park S.r.l.

INQUADRAMENTO

L'impianto in esame è localizzato in Località Masseria Sansone nel Comune di Ascoli Satriano in Provincia di Foggia. Si prevede la realizzazione di un parco Agrovoltaiico composto da 9 superfici non contigue, separate tra loro sia da viabilità che da altri suoli non coinvolti (vedi fig.1). L'impianto potrà sviluppare una potenza di 47,33 kW e l'energia prodotta sarà convogliata presso la SE di recapito attraverso la realizzazione di un cavidotto che transiterà al di sotto di viabilità esistente. Le aree dell'impianto sono facilmente accessibili attraverso strade comunali che si diramano dalla SP 110 che collega Castelluccio dei Sauri con Ortona e Ortanova. Rispetto a tale viabilità principale i vari settori della centrale energetica sono tutti posti a Nord mentre la SE di consegna si trova a Sud della SP 110 ad ovest dalle aree di impianto.




Figura 1 Impianto su IGM In blu il tracciato del cavidotto, in verde il perimetro delle aree di impianto e in rosso la SE di consegna.

I suoli coinvolti sono censiti catastalmente al **NCT del Comune di Ascoli Satriano al Fg.2 P.IIe n. 591-7-539-478-220-219-505-547-202-124-168-127-173-161-172-256-13-248-255-244, Fg.3 P.IIe n. 254-29-19-131-218-132-220-219-221-222-217-33-318-28-185-186-193-344** (cfr. elaborato SSPEPD007-PDF).

Le aree di che trattasi sono tipizzate nel **PUG come zone per attività agricole** e sono vocate prevalentemente alla coltivazione del grano duro con alternanza di leguminose e zone con colture permanenti di oliveto, mandorleto e drupacee.

IDONEITA' DELL'AREA - VERIFICHE ai sensi dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto **RICADE IN AREE IDONEE** ai sensi dell'art. 20. Co. 8 lettera c-quater, infatti:

- **Let. a:** nell'area di intervento **non sono installati impianti della stessa fonte;**
- **Let. b:** l'area di progetto **non coincide con aree oggetto di bonifica;**
- **Let. c:** l'area di intervento **non coincide parzialmente o integralmente con cave o aree di miniere cessate;**
- **Let. c-bis:** l'area di intervento **non è nella disponibilità di gestori di infrastrutture ferroviarie, autostradali;**
- **Let. c-bis – c-bis 1:** le aree di progetto **non coincidono con siti e impianti nella disponibilità delle società di gestione ferroviarie o autostradali né aeroportuali;**
- **Let. c-ter:** il progetto riguarda impianti fotovoltaici con moduli a terra;
Nell'area dell'impianto non sono presenti Vincoli ai sensi della Parte II del D.Lgsl 42/2004;
(verifica 1) L'area di intervento è classificata come area Agricola;
(verifica 2) Il perimetro dell'area di progetto dista più di 500 metri da aree a destinazione industriale, commerciale artigianale o di interesse nazionale;
Le aree non interferiscono con cave o miniere;
Le superfici di progetto non interferiscono con impianti industriali o stabilimenti di cui all'art. 268 co. 1 lett h del D.Lgsl 152 / 2006.
Le aree distano più di 300 m da reti autostradali.
- **Let. c-quater**
 L'area di progetto non comprende aree sottoposte a tutela da parte del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
 Il buffer di 500 metri dal perimetro dell'impianto non intercetta beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 136 del Codice, ma interessa diverse aree mappate come **UCP (versanti, numerose segnalazioni architettoniche e archeologiche, con visuali "Ascoli Satriano", FG0030 Canale Nannarone e Vallone del Forno, rete dei Tratturi "Ascoli Satriano", Strada a Valenza Paesaggistica Strade Marane)**. Per quanto detto e benché siano presenti numerosi beni, l'area è ritenuta idonea ai sensi dell'art.20 co. 8 lett. c-quater.



Figura 2 La fascia di rispetto di 500 metri, pur interessando vari BP e UCP non coinvolge Beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 136 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, pertanto l'area risulta idonea (art. 20 co. 8 lettera c-quater).

NON IDONEITA' DELL'AREA - VERIFICHE ai sensi del R.R. n. 24/2010

L'area dell'impianto agrovoltaiico **NON RICADE** in aree ritenute *non idonee* ai sensi del R.R. n. 24 del 2010, se non per una minima parte (Campo 3B.2) che interessa la fascia di rispetto del Tratturello N. 51 Cerignola – Ponte di Bovino (Reintegrato – Classe B) e una piccola area mappata da Versanti. Giova comunque precisare che la realizzazione di impianti FER di tipo F7 entro un sistema costellato da segnalazioni architettoniche e archeologiche (Masseria Sansone, Mezzana grande, Mezzana grande annessi, Masseria Patalino, Area archeologica FG003377 e FG003378) **“risulta difficile in quanto contrasta con l'integrità dei siti, con la riqualificazione del contesto e coi valori storico culturali dei luoghi, anche all'infuori dell'area tutelata”**. L'impianto, interponendosi tra le emergenze architettoniche e archeologiche del sito ne comprometterebbe la riqualificazione, alterando sia i rapporti consolidati di dominanza dei beni sul paesaggio e sia i rapporti di intervisibilità tra i beni stessi.




Figura 3 Ubicazione dei settori componenti l'impianto nella cartografia delle Aree Non Idonee a FER R.R. n. 24 / 2010.

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO

In relazione ai requisiti per il corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio di cui al **punto 16 del D.M. 10/9/2010**, si evidenzia la mancanza delle seguenti condizioni:

- a) **non** è comprovabile l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS);
- b) **non** è prevista la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili se non per le quote di energia prodotte dall'impianto in sostituzione di consumo di materie non rinnovabili, come riportato nella relazione SNT tabella 1.
- c) nell'intervento si adottano **criteri progettuali volti ad ottenere minor consumo di suolo possibile attraverso utilizzo di supporti per pannelli ad inseguimento solare e di moduli FTV di tipo bifacciale, ottimizzando in tal modo il rendimento dell'impianto rispetto ad uno tradizionale con moduli a terra e con pannelli monofacciali fissi.**
- d) **non** è previsto il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- e) l'impianto agrovoltaiico coinvolge aree attualmente **coltivate a cereali e la sua realizzazione non compromette né incrementa produzioni agricole di pregio**. Si prevede un ciclo autunno-vernino con Fave, Lenticchie e Cece e nel ciclo primaverile estivo coltura di Girasoli o avvio di colture specializzate quali l'Olivo e la Mandorla, entrambi intensivi.
- f) si prevede installazione di supporti ad **inseguimento monoassiale** in grado di ottenere un miglior rendimento rispetto a tradizionali supporti fissi e utilizzo di pannelli bifacciali; Per mitigare l'impianto e favorirne l'inserimento paesaggistico lungo il perimetro dei campi è prevista la piantumazione di specie ad alto fusto come il **Frassino meridionale** e di specie arbustive come l'**Ilatro**. Considerando che i pannelli

raggiungono altezza pari a 4,80 metri da terra tali opere potrebbero effettivamente raggiungere lo scopo. Ad ogni modo le coltivazioni previste restano subordinate alla presenza dell'impianto FTV e condizionate dallo stesso per giacitura, portamento e capacità di sviluppo, non armonizzando col contesto diversamente dalle tradizionali colture agricole.

g) **non è menzionato negli elaborati** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione dell'impianto o di formazione per personale e maestranze future. **Non è coinvolta formalmente alcuna azienda agricola locale nonostante per tutti gli interventi edilizi in area agricola sia indispensabile che il proponente sia un'azienda agricola.**

Non si ritiene che le modalità di intervento siano **compatibili** con le necessità di tutela della **biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale poiché comportano introduzione di componenti estranei alla tradizionale vocazione agricola delle aree, riducono la naturalità, mutano il rapporto tra beni architettonici e paesaggio.**

LINEE GUIDA IN MATERIA DI IMPIANTI AGRIVOLTAICI

In merito alle caratteristiche e rispetto dei requisiti contenuti nelle Linee Guida degli Impianti Agrivoltaici l'impianto:

- Per quanto sia costituito da diversi settori, all'interno di ciascuno di essi è ad unica tessera, interrotta solo da sporadici percorsi di viabilità di campo e non presenta, rispetto a un impianto fotovoltaico classico, una maggiore variabilità nella distribuzione dei trackers;
- I supporti dei pannelli sono a **inseguimento solare monoassiale**, ciò rende l'impianto più produttivo energeticamente e meno rigido nell'inserimento paesaggistico, sebbene i pannelli raggiungano un'altezza massima da terra pari a 4,79 metri, dato non marginale;
- **Requisito A:** Il sistema progettato soddisfa simultaneamente i punti A1 e A2 ed è progettato in modo da integrare entrambi i sottosistemi produttivi (agricolo e di produzione energetica) ma a vantaggio di quello energetico che condiziona l'attività agricola e i suoli, al punto da doverne mitigare la presenza.

A.1 Superficie Minima Coltivata

$$S_{\text{agricola}} \geq 0,7 \times S_{\text{totale}}$$

(Stot – platee, viabilità, fascia trackers, fascia bassa pannelli) = $S_{\text{agricola}} \geq 0,7 \times 678.223 \text{ mq} = \text{Sup. Recintata}$

$$S_{\text{agricola}} = 492.511 \text{ mq} \geq 474.756 \text{ mq}$$

La superficie agricola totale è stata calcolata sottraendo dalla superficie effettivamente recintata la fascia non utilizzabile al di sotto dei pannelli, la viabilità, le cabine.

La distanza tra i filari dei supporti ad inseguimento solare è di 10 metri, con fascia libera di transito pari a 5,23 metri destinata alla coltivazione e percorribile da mezzi che consentono la meccanizzazione delle operazioni colturali. L'altezza media da terra dei pannelli è pari a 2,50 metri, l'altezza massima è pari a 4,79 metri mentre la minima è pari a 0,21 m da terra (su tali misure gli elaborati progettuali non sono fra loro coerenti). Nella fascia compresa tra i trackers e i pannelli nella posizione prossima al suolo non possono essere effettuate attività agricole. Tuttavia il proponente dichiara che l'utilizzo di tali aree sarà condotto a prato permanente con mellifere sebbene tali superfici risulteranno prevalentemente ombreggiate.

A.2 LAOR percentuale superficie coperta dai moduli

$$LAOR \leq 40\% \text{ Sup. Impianto}$$

ovvero $\text{Sup. Pannelli} = 211.523 \text{ mq} = LAOR \leq 40\% 678.223 \text{ mq (area perimetrata)}$

$$LAOR = 211.523 \text{ mq} \leq 271.289 \text{ mq}$$

$$LAOR = \text{Sup. Pannelli} / S_{\text{totale}}$$

$$LAOR = 211.523 \text{ mq} / 678.223 \text{ mq} = 0,31 \% \leq 40 \%$$

- **Requisito B:** il proponente asserisce che il parco agri-FTV sarà condotto nel corso del ciclo di vita garantendo contemporaneamente la produzione di energia elettrica e di prodotti agricoli e non compromettendo la continuità dell'attività agricola e pastorale essendo stato redatto un **piano culturale a doppio ciclo coadiuvato da un piano di monitoraggio ambientale;**
- **Requisito C:** l'impianto presenta le caratteristiche di altezza media da terra pari a 2,50 metri e rispetta i minimi fissati per rientrare nella casistica del **TIPO 2 consentendo un uso combinato del suolo.** L'altezza minima dei pannelli da terra, pari a 0,21 metri, non consente tuttavia agli operatori di effettuare lavorazioni nella fascia sottostante.
- **Requisito D:** le aree di intervento non sono irrigue e non risulta documentato un sistema di raccolta delle acque meteoriche. Il proponente asserisce che attraverso la posa dei pannelli FTV si

contribuirà a ricaricare la falda senza specificare se tale maggior contributo derivi da operazioni di lavaggio dei pannelli (bimestrale o trimestrale circa 260 mc d'acqua) oppure da irrigazione colturale.

- **Punto D.2** la continuità agricola in termini di monitoraggio delle rese di produzione rispetto allo stato attuale sarà garantita dalle rotazioni colturali prestabilite. L'intervento prevede il monitoraggio dei principali parametri mediante l'analisi dei dati relativi alle produzioni effettuate tramite un sistema di sensori di campo.
- **Requisito E: Sono elencate misure connesse al monitoraggio ma tra gli elaborati manca il relativo Piano.**

RIFERIMENTI

La posizione dell'impianto rispetto ai beni sottoposti a tutela dal **PPTR** è stata verificata attraverso il sito consultabile attraverso il link:

<https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/pptrapprovato/index.html>

La sovrapposizione del progetto rispetto alle **Aree Non Idonee all'installazione degli impianti alimentati da FER ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010** è stata verificata sulla pagina:

<https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ImpiantiFERDGR2122/index.html>

La presenza di **Vincoli Architettonici / Archeologici** è stata verificata attraverso le pagine:

<http://vincoliinrete.beniculturali.it/vir/vir/vir.html>

<http://cartapulia.it/web/guest/home>

CONCLUSIONI

L'impianto in progetto è ubicato su **Aree Agricole** coltivate a cereali. Le aree interessate **ricadono tra quelle idonee ai sensi dell'art. 20 comma 8 lettera c-quater del Dlgs 199/2021. In base al R.R. n. 24 del 2010, l'impianto interessa solo minimamente Aree Non Idonee.**

Il progetto risponde parzialmente alle soluzioni tecniche elencate al **Punto 16 del DM 10/9/2010**, prevede **68094 moduli FTV bifacciali da 2,384 x 1,303 metri su trackers verticali a inseguimento solare infissi direttamente nel terreno**, caratteristica di impianto evoluto. Anche la distanza tra le stringhe pari a 10 metri, consente un parziale uso combinato del suolo. L'impianto, per quanto composto da vari settori, presenta un assetto planimetrico a unica tessera non dissimile **da un impianto FTV di tipo Tradizionale** come si evince dalla documentazione grafica di progetto, priva di fotoinserimenti ambientali.

La realizzazione dell'impianto **NON pregiudica ma non favorisce la produzione agroalimentare tipica della zona**. Le coltivazioni previste in progetto, pur essendo più variegata rispetto all'esistente, non sono finalizzate al sostegno del settore agricolo poiché tale attività resta subordinata rispetto a quella di produzione energetica, di fatti la libera circolazione pastorale non potrà avere luogo per via della recinzione, che prevede esigue asole destinate esclusivamente al passaggio della piccola fauna, privando di fatti una estesa porzione di suolo, pari a 678.223 mq, dalla libera circolazione delle specie.